

**COMUNE DI GAVELLO**

**Provincia di Rovigo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:30 Sede Municipale previo avviso scritto in data \_\_\_\_\_ notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	Nome e Cognome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	<b>GIROTTI DIEGO</b>	X	
2	<b>MERLIN MARCO</b>	X	
3	<b>LORENZETTO PIERINO</b>		X Ass. Giust.
4	<b>CALLEGARIN GIOVANNI</b>	X	
5	<b>BACCAGLINI EMANUELA</b>	X	
6	<b>ZAGATO PATRIZIO</b>		X Ass. Giust.
7	<b>SARTORI GRAZIANO</b>	X	
8	<b>STOPPA ERMANNA</b>	X	
9	<b>ZAMANA CRISTIAN</b>	X	
10	<b>FERRARI CHIARA</b>		X Ass. Giust.
11	<b>MANTOVANI GIUSEPPINA</b>	X	
<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTEMURRO Francesco. Il Sig. Girotto Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Mantovani Giuseppina, Stoppa Ermanna, Merlin Marco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge n. 42 in data 05.05.2009, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*" e, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26;

**Visto** il d.lgs. n. 23/2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" il quale, all'art. 8, istituisce l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

**Considerato** che in conformità al disposto di cui all'art. 13 del d.l. 06.12.2011, n. 201, come modificato con legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

**Tenuto conto** che l'art. 14, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**Evidenziato** che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

**Visto** l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti quali, l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a completo carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, comma 703 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Considerato** che il presupposto dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) consiste nel possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013;

**Richiamate** le principali modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) quali:

- l'IMU non si applica più all'abitazione principale e sue pertinenze, a meno che non sia inquadrata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- l'IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'IMU non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- viene eliminata l'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio inferiore ad anni 26, in quanto si prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, solo euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**Atteso** che la legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all'art.1, comma 679, ha confermato la disciplina della IUC anche per l'esercizio 2015;

**Viste** le principali novità introdotte dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in materia di Imposta Municipale propria (IMU), a valenza obbligatoria, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba procedere preliminarmente a modifiche regolamentari, quali:

- l'art. 1, comma 10 prevede una **riduzione del 50%** della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia stipulato e registrato in forma scritta presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 13 prevede l'**esenzione** per i terreni agricoli:
  - ✓ posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ✓ a immutabile destinazione agro-silo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - ✓ ristabilisce a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- l'art. 1, comma 15 prevede l'**esenzione** delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'art. 1, comma 16 prevede l'**esenzione** per il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,40% e la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- l'art. 1, comma 53 prevede una **riduzione al 75%** (riduzione del 25%) dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12.1998, n. 431;
- l'art. 1, comma 21 prevede l'**esclusione** dalla determinazione della rendita catastale, tramite stima diretta, degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imballonati");

**Preso atto** che in termini di assimilazione all'abitazione principale, l'art. 9-bis, della legge 23 maggio 2014 n. 80 ha previsto che "all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: *"l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti"* fino a: *"non risulti locata"* sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"* e *"sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*;

**Vista** La Legge di Bilancio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 31-12-2018 – del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e pluriennale per il triennio 2019/2021;

**Visto** che già nell'esercizio 2013, in conformità dell'art.1, comma 380 della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stata soppressa la riserva a favore dello Stato dell'imposta relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e diversi dai fabbricati rurali strumentali, assicurando ai Comuni il 100% del relativo gettito, riservando inoltre allo Stato soltanto il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%, riconoscendo però ai Comuni la sola possibilità di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, consentendo di incassare ancora la sola differenza;

**Dato atto** che in questo esercizio come nei precedenti 2013- 2017, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno applicare per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", l'aliquota nella misura dello 0,76%, senza alcun incasso da parte di questo Ente;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29.08.2014 con la quale è stato approvato il *Regolamento per l'applicazione della IUC*, comprendente, tra l'altro la componente relativa all'IMU;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 29.03.2018, di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2018;

**Ritenuto**, pertanto, di **confermare** anche **per l'anno 2019** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria già stabilite per l'anno 2018, così definite:

<b>Aliquota base</b>	1.	0,76%
<b>Aliquota ridotta</b> per abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	2.	0,40%

<b>Aliquota ridotta</b> per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	3.	0,40%
<b>Aliquota ridotta</b> per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	4.	0,40%
<b>Detrazione</b> per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)		€ 200,00
<b>Detrazione</b> per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata		€ 200,00
<b>Detrazione</b> per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale		€ 200,00
<b>Detrazione</b> per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari		€ 200,00

**Visto** il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo per gli Enti Locali di deliberare "...le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** l'articolo 172, comma 1, lettera e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

**Visto** l'art. 151, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

**Visto** il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 che ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

**Richiamato** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

**Richiamata** la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. n. 4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti;

**Visto** il T.U.E.L., approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Acquisiti** i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7, Consiglieri presenti n. 8, voti contrari n. ---, astenuti n. 1 (Zamana Cristian);

### DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **confermare** per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvate dal Consiglio comunale giusta deliberazione n. 20 in data 19.03.2012, successivamente confermate nell'anno 2013 con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 08.10.2013, nell'anno 2014 con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 29.08.2014, nell'anno 2015 con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 21.07.2015, nell'anno 2016 con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 30.04.2016, nell'anno 2017 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 22.03.2017, e per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 29.03.2018 così definite:

<b>Aliquota base</b>	5.	0,76%
<b>Aliquota ridotta</b> per abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	6.	0,40%
<b>Aliquota ridotta</b> per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	7.	0,40%
<b>Aliquota ridotta</b> per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	8.	0,40%

3. di **confermare** per l'anno 2018 le detrazioni già stabilite per l'anno 2017 di seguito indicate:

<b>Detrazione</b> per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
<b>Detrazione</b> per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	€ 200,00
<b>Detrazione</b> per l'abitazione principale e relative pertinenze e per la casa coniugale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la	€ 200,00

casa coniugale	
<b>Detrazione</b> per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari	€ 200,00

- 4 di **dare atto** che non sono soggetti all'Imposta Municipale propria (IMU):
- ❖ gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  - ❖ i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29.03.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ❖ i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - ❖ le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - ❖ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,40% e la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - ❖ gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (c.d. immobili merce) in conformità al disposto di cui all'art. 2, comma 1 del d.l. 102/2013 convertito con modificazioni con legge n. 124/2013;
- 5 di **dare atto** delle seguenti riduzioni della base imponibile dell'Imposta Municipale propria (IMU):
- **del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia stipulato e registrato in forma scritta presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - **del 50%** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
  - **del 50%** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel Regolamento comunale della IUC;
  - **del 25%** dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431;
- 6 di **demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi di procedere, durante l'anno 2019, all'aggiornamento del Regolamento comunale IUC ed in particolare della parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano dell'aggiornamento regolamentare preliminare alla loro immediata applicazione;
- 7 di **provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del d.l. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014, esclusivamente con modalità telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 8 di **dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;
- 9 di **demandare** al Funzionario Responsabile del tributo l'attuazione della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti n. 8, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 1 (Zamana Cristian), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.







PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE  
F.to FINOTTI PAOLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to Girotto Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Montemurro Francesco

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno 09.04.2019 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL

F.to

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 09.04.2019

IL

\*\*\*\*\*

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

### ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. **134 3° c.** del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_

Gavello, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MONTEMURRO FRANCESCO